



Prot. 6329
Trieste, 01/03/2004

Titolo I Classe 2

N. 336 /2004

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli artt. 6 e 16;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo Statuto medesimo;
- PRESO ATTO** dei pareri espressi dal Consiglio degli Studenti, adunanze del 2.3.2000, 12.3.2003 e 24.6.2003, e dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanze del 7.9.2001 e 19.6.2003;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico di data 20.1.2004, con cui, acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione, adunanze del 25.9.2001 e 27.6.2003, è stata approvata la modificazione dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 22, comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, relativi rispettivamente alla composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà;
- VISTA** la nota rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 2849, di trasmissione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - MIUR delle deliberazioni del Senato accademico del 20.1.2004 e del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2001 e del 27.6.2003 di approvazione delle succitate modifiche;
- PRESO ATTO** che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - MIUR con nota dd. 11.2.2004, prot. n. 257, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modificazioni;
- RITENUTO** che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

DECRETA

1. E' approvata la modifica all'art. 9, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue:

art. 9, comma 1 – Il Senato Accademico / composizione

«1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quattro rappresentanti degli studenti.»



2. È approvata la modifica all'art. 22, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue:

art. 22, comma 1 – Il Consiglio di Facoltà

«1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà nonché dai ricercatori; da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata, nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione.»

3. Le summenzionate modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

4. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - MIUR per conoscenza.

IL RETTORE

Prof. Domenico Romeo